

AMBIENTE E SICUREZZA

RICHIESTA AUDIT ISO IN OCCASIONE DI VERIFICHE DEGLI ENTI

Destinatari: *Ditte certificate ISO*

Vi informiamo che sempre più di frequente capita che in occasione di verifiche ispettive, è richiesto alle aziende certificate ISO il rapporto di audit rilasciato dall'azienda certificatrice in occasione della visita annuale (di rinnovo o ricertificazione). Tale circostanza merita la massima attenzione, in quanto si tratta di un documento che, pur se rilasciato in esito ad una procedura di valutazione volontaria, può contenere osservazioni, criticità, azioni di miglioramento e non conformità rilevate durante l'audit dal certificatore.

Riferimento: dott. D. Patuzzo (patuzzo@verdeconsulting.it); dott. R. Salvi (salvi@verdeconsulting.it)

CONTROLLO SCARICHI INDUSTRIALI DA PARTE DEI GESTORI DEL SERVIZIO IDRICO

Destinatari: *Imprese con scarichi industriali in pubblica fognatura*

I gestori Acque Bresciane e A2A Ciclo idrico hanno illustrato in un recente incontro il programma dei **controlli degli scarichi industriali**, predisposto con il supporto di ARPA (si veda l'informativa 10/24).

Il **controllo** consiste in sopralluoghi in sito per verificare la conformità di reti e impianti al provvedimento autorizzativo e il rispetto di prescrizioni e disposizioni contenute nell'atto. Contestualmente è previsto il campionamento delle acque di scarico per la verifica del rispetto dei limiti di legge.

L'**attività di controllo** viene eseguita da soggetti incaricati dal Direttore dell'Ufficio d'Ambito, che provvedono alla stesura del verbale di sopralluogo e campionamento, nonché alla trasmissione all'ufficio d'Ambito. Nel corso della visita potranno essere accompagnati da personale tecnico di supporto della Società o di terzi incaricati.

Si tratta di controlli che assumeranno a tutti gli effetti valore di accertamento ai fini dell'eventuale irrogazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa in materia.

Riportiamo di seguito alcune criticità ricorrenti nei primi sopralluoghi svolti (segnalate nell'incontro citato), che in diverse occasioni hanno portato a sanzioni:

- pozzetto di prelievo mancante o non conforme;
- misuratore di portata mancante o non funzionante;
- mancanza del sifone "Firenze" ove previsto, o di altri elementi previsti dall'autorizzazione;
- impianto di prima pioggia mancante o non funzionante;
- presenza di rifiuti privi di copertura e bacino di contenimento su piazzali non coperti soggetti a raccolta delle acque meteoriche, ovvero scarsa pulizia dei piazzali di raccolta delle acque di prima pioggia e dei tombini di raccolta;
- mancata compilazione dei registri di manutenzione dei sistemi di raccolta e depurazione;
- indisponibilità dei dati dei controlli automatici (es. sistemi informatici di raccolta dati), allarmi non presenti o non funzionanti sullo scarico ovvero sistemi dei quali la ditta non è stata in grado di gestire il funzionamento.

Vi raccomandiamo pertanto di effettuare, eventualmente con i vostri tecnici di fiducia, una verifica del sistema di raccolta, trattamento e scarico in particolare con riguardo agli elementi sopra citati, per essere pronti in caso di verifica.

Riferimento: ing. E. Ghirardelli (ghirardelli@verdeconsulting.it); dott. R. Salvi (salvi@verdeconsulting.it)

ALBO NAZIONALE GESTORI-PRESENZA SISTEMA DI GEOLOCALIZZAZIONE SUI MEZZI

Destinatari: *enti e imprese iscritte all'albo trasportatori in categoria 5*

Come già riportato nelle nostre informative n. 03 e 07/2025, per le imprese iscritte in Categoria 5 ("raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi") vige l'obbligo di installare su ogni veicolo un **sistema di geolocalizzazione**, la cui presenza deve essere attestata mediante sottoscrizione da parte del legale rappresentante di una autocertificazione, da trasmettere (attraverso il portale AGEST) all'Albo Gestori Ambientali entro il termine ultimo del **31 dicembre 2025**.

L'inosservanza dell'obbligo comporta un procedimento disciplinare da parte dell'Albo Gestori Ambientali.

Verde Consulting è disponibile, su incarico, alla predisposizione delle istanze di adeguamento del requisito.

Riferimento: dott.ssa F. Zappa (zappa@verdeconsulting.it); ing. E. Ghirardelli (ghirardelli@verdeconsulting.it)

ADEMPIMENTI DIVERSI

REGISTRO CBAM (MECCANISMO DI ADEGUAMENTO DELLE EMISSIONI DI CARBONIO ALLE FRONTIERE)

Destinatari: *Aziende che importano da paesi extra UE beni, materiali specifici/oggetti/servizi ad alta intensità di carbonio*

Il meccanismo denominato "Cbam", già descritto nella nostra informativa 01/24, dopo il periodo transitorio (ottobre 2023 – dicembre 2025) in cui la rendicontazione delle emissioni di CO2 era solo informativa, a gennaio 2026 vedrà la partenza della Fase 2, durante la quale gli importatori dei materiali sopra descritti dovranno acquistare e restituire il numero di "certificati CBAM" corrispondenti ai gas a effetto serra incorporati nelle merci CBAM importate, attraverso un meccanismo di rendicontazione annuale.

Segnaliamo che il recentissimo reg. 08/10/2025, n. 2025/2083/Ue, ha portato le seguenti modifiche:

- **soglia di esenzione de minimis (art. 2 bis):** gli importatori (inclusi i dichiaranti CBAM autorizzati) che introducono nell'Unione meno di 50 tonnellate annue di beni CBAM sono esentati dagli obblighi previsti dal Regolamento.
- **deroga temporanea all'obbligo di autorizzazione per i dichiaranti CBAM (art. 17, par. 7 bis)** che hanno presentato domanda per l'ottenimento dello status di dichiarante CBAM fino al 31 marzo 2026.
- **posticipo dell'obbligo di acquisto dei certificati CBAM (art. 20) al 1° febbraio 2027**
- **slittamento del termine per la presentazione della dichiarazione CBAM annuale al 30 settembre (art. 22).**

Vi invitiamo a confrontarvi tempestivamente con il vostro ufficio acquisti/contabilità/agente doganale per:

- verificare se siete importatori da extra UE di beni che rispondono ai codici doganali soggetti;
- solo in tal caso, procedere all'adempimento di tale obbligo.

Per approfondimenti: sito https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_en

Questa disciplina non è di nostra competenza, tuttavia siamo disponibili, data la sua novità, per eventuali chiarimenti.

Riferimento: dott. D. Patuzzo (patuzzo@verdeconsulting.it), dott. R. Salvi (salvi@verdeconsulting.it)

IMMISSIONE SUL MERCATO DI MATERIE PRIME/PRODOTTI ASSOCIATI ALLA DEFORESTAZIONE

Destinatari: *Aziende che immettono sul mercato o esportano nell'UE materie prime e prodotti associati alla deforestazione*

Il Regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR-EU Deforestation Regulation) mira a ridurre il contributo dell'Unione alla deforestazione e al degrado forestale globale; dal **30/12/25 per le grandi e medie imprese** e dal **30/06/26 per le piccole e micro imprese**, sarà vietato immettere sul mercato o esportare nell'UE determinate materie prime e prodotti derivati se non sono:

- “a deforestazione zero”;
- prodotti legalmente nel paese d’origine;
- accompagnati da una dichiarazione di dovuta diligenza.

Il Regolamento si applica a **7 materie prime** chiave e ai loro derivati:

1. Bovini e prodotti da essi derivati (carne, pelli, cuoio)
2. Cacao e derivati (cioccolato, burro di cacao)
3. Caffè
4. Palma da olio e derivati (olio di palma, glicerina)
5. Gomma
6. Soia e derivati
7. Legno e prodotti derivati (mobili, carta, compensato, ecc.)

Cosa devono fare le imprese:

Le aziende che importano, esportano o commercializzano questi prodotti devono:

- Esercitare la Due Diligence, raccogliendo informazioni sulla provenienza dei prodotti, tra cui:
 - Geolocalizzazione precisa degli appezzamenti di produzione;
 - Prove che attestino la produzione su terreni non deforestati dopo il 31 dicembre 2020
 - Rispetto della legislazione del paese di origine;
- Valutare il rischio che i prodotti siano non conformi
- Adottare misure di mitigazione, se necessario, per ridurre i rischi a un livello trascurabile
- Presentare la Dichiarazione di Due Diligence attraverso il sistema informativo elettronico EUDR prima di immettere i prodotti sul mercato o esportarli
- Conservare la documentazione per almeno 5 anni

Chi è obbligato:

Operatori: chi immette per la prima volta i prodotti sul mercato UE o li esporta.

Commercianti: chi acquista e rivende i prodotti all'interno dell'UE.

Quando si applica:

Obblighi per grandi imprese: dal 30 dicembre 2025

Obblighi per micro e piccole imprese: dal 30 giugno 2026

È alla discussione una proposta riguardo una possibile proroga per le micro e piccole imprese al 31/12/26, un periodo di tolleranza di 6 mesi per le medie e grandi imprese e una maggiore semplificazione.

Questa disciplina non è di nostra competenza, tuttavia siamo disponibili, data la sua novità, per eventuali chiarimenti.

Riferimento: dott. D. Patuzzo (patuzzo@verdeconsulting.it), dott. R. Salvi (salvi@verdeconsulting.it)